

TI_GERICHTE 11.2007.62 vom 28. Dezember 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.62

FR: TI_GERICHTE 11.2007.62 du 28 décembre 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2007.62 del 28 dicembre 2012

Regeste

Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi nella separazione dei beni

Erwägungen

E. 3

L'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'obbligato (art. 130 cpv. 1 CC). Al riguardo l'appello principale e l'appello adesivo sono divenuti perciò senza oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). Rimane da giudicare sui contributi provvisionali modificati contestualmente alla sentenza di divorzio e dovuti fino alla morte del debitore. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, invero, i contributi alimentari continuano a essere disciplinati – salvo disposizione contraria del giudice (art. 126 cpv. 1 CC; cfr. DTF 128 III 121) – dall'assetto provvisoriale o da quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Ciò vale anche qualora il principio del divorzio sia passato in giudicato (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 5). Da statuire rimane altresì, in concreto, sulle pretese patrimoniali fra coniugi, che sono trasmissibili a titolo ereditario. I. Sull'appello principale

E. 4

Il giudizio impugnato contiene – come detto – dispositivi d'indole cautelare che regolano i contributi provvisionali per moglie e figlia sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (n. 1 e 2). Ora, le misure provvisionali decretate dal giudice per la durata di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC ticinese (art. 419 c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni non sospesi dalle ferie (art. 419 c cpv. 3 CPC ticinese). Questa Camera ha già avuto modo di far notare che l'emanazione di un giudizio unico contenente dispositivi cautelari e di merito non è opportuna, ma che le parti non possono pretendere di vedersi riconoscere termini di impugnazione più lunghi sui dispositivi cautelari per ciò soltanto (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 19a). Tanto meno ove siano patrocinata da un avvocato e tanto meno ancora ove il Pretore abbia espressamente distinto – come in concreto – fra “decreto cautelare” e “pronuncia”. Ciò premesso, il giudizio impugnato è pervenuto alla patrocinatrice dell'appellante il 20 marzo 2007 (appello, pag. 7 in basso), sicché il termine per appellare i due dispositivi cautelari è scaduto il 30 marzo 2007. Datato 23 aprile 2007, l'appello è stato consegnato alla posta il giorno successivo (data del timbro postale sulla busta d'invio). Nella misura in cui concerne i contributi provvisionali, di conseguenza, l'appello si rivela manifestamente tardivo e come tale irricevibile.

E. 5

Nel merito occorre vagliare la disciplina degli effetti patrimoniali. Qualora i coniugi abbiano adottato – come in concreto – la separazione dei beni, non vi è regime da sciogliere, ma in esito al divorzio vanno regolati i reciproci rapporti di dare e avere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_200/2007 del 19 dicembre 2007; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid. 2 con rimandi). A tale proposito l'appello principale è tempestivo, poiché le sentenze di divorzio potevano essere impugnate – nel merito – entro 20 giorni dalla notifica (art. 423 b cpv. 1 CPC). Considerato che nel 2007 la Pasqua è caduta l'8 aprile e che il termine di appello è rimasto sospeso per i sette giorni precedenti e i sette giorni successivi (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'ultimo termine utile per appellare era il 24 aprile 2007, data in cui l'interessata ha consegnato il memoriale alla posta (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese). Ricevibili sono anche i documenti prodotti con l'appello, in particolare due attestazioni del patrocinatore sulle spese legali ancora scoperte (art. 423 b cpv. 2 CPC ticinese).

E. 6

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non ha motivato a sufficienza il giudizio sulle richieste delle parti tendenti alla liquidazione dei loro rapporti di dare e avere. In realtà il Pretore ha rilevato nella decisione impugnata, per quel che concerne le “pretese formulate da entrambi i coniugi riguardo all'appartenenza di determinati beni, allo sblocco di conti e al versamento di somme”, che “invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a dimostrare crediti o pretese fra i coniugi a dipendenza di beni posseduti dalla controparte” e che “i coniugi prima del matrimonio avevano adottato il regime della separazione dei beni, ragion per cui nulla va liquidato in proposito”. Di conseguenza egli ha respinto “ogni altra domanda formulata dalle parti” (decisione impugnata, consid. 11). L'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC ticinese prevedeva che le sentenze dovevano contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondavano. Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (art. 29 Cost.) il giudice poteva limitarsi così a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza potesse capire perché il giudice avesse deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso fosse in grado di giudicare con cognizione di causa (DTF 132 I 198 consid. 3). In concreto il Pretore non ha “omesso di esprimersi” sulle pretese patrimoniali delle parti. È vero che al riguardo la sua motivazione è stringata, ma essa permetteva di capire che egli respingeva le reciproche pretese dei coniugi perché non intravedeva prove a sostegno delle medesime. Ciò era sufficiente per consentire alle parti di motivare con pertinenza un appello, come del resto l'interessata ha fatto, dimostrando di avere capito l'argomentazione del primo giudice. Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del Pretore resista alla critica. L'interrogativo riguarda però l'esito, non la forma della sentenza. Occorre pertanto esaminare singolarmente le pretese avanzate dall'appellante.

E. 7

L'interessata chiede di accertare che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono di sua proprietà (appello, pag. 3 domanda n. 8.2). L'attore contesta la pretesa. Anzi, con appello adesivo chiede a sua volta – come si dirà in seguito (considerando 15) – la restituzione di quei beni (osservazioni, pag. 18 n. 8). a) Nel regime della separazione dei beni chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume che in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La proprietà può desumersi – ad esempio –

dalle regole del possesso (art. 930 segg. CC), ma finché i coniugi vivono insieme il mobilio e le suppellettili dell'abitazione sono in possesso di entrambi, di modo che la presunzione non giova (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, 2^a edizione, pag. 505 nota 10 con rimandi e pag. 756 n. 1611). Né il coniuge cui sono attribuite giudizialmente l'abitazione coniugale e le suppellettili domestiche dopo la separazione di fatto può valersi della presunzione derivante dal possesso, giacché una decisione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC poggia essenzialmente su criteri di utilità e non sullo statuto del bene nell'ambito dei diritti reali (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 10 ad art. 248 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 6 ad art. 248 con rinvio al n. 13 ad art. 200). b) In concreto l'appellante si limita a invocare, a comprova della sua pretesa, una polizza assicurativa e il contenuto del suo memoriale di risposta. Se non che, davanti al Pretore le parti avevano reciprocamente contestato le allegazioni avversarie, sostenendo entrambi di essere unici proprietari della mobilia e delle suppellettili (petizione, pag. 12 n. 6, risposta, pag. 19, replica pag. 22, duplica pag. 21). Il memoriale di risposta poco sussidia, perciò, all'appellante. Quanto alla polizza di assicurazione dell'economia domestica, essa attesta unicamente che nel novembre del 1994, ossia prima del matrimonio, l'interessata ha assicurato per fr. 100 000.– la mobilia dell'abitazione a _____ (doc. 7). Ciò non basta tuttavia per dimostrare che quella mobilia fosse di sua proprietà esclusiva, tanto meno otto anni dopo la stipulazione del contratto, né che il relativo valore venale fosse ancora quello a nuovo. Mancando prove certe, i mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale vanno presunti perciò in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). E siccome nessun coniuge giustifica un interesse preponderante all'assegnazione in proprietà esclusiva (art. 251 CC) né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller , op. cit., n. 1 ad art. 251 CC) , non rimane che accertare il rapporto di comproprietà anche dopo lo scioglimento del matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller , op. cit., n. 3 ad art. 251 CC; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 18d).

E. 8

La convenuta esige poi la rifusione di fr. 25 000.– per danni arrecati alla mobilia e al suo vestiario dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua nell'abitazione familiare, rimproverando al marito di non avere ottemperato all'ordine del Pretore che gli ingiungeva di ripristinare l'abitabilità della casa (di sua proprietà), onde il diritto a un risarcimento pari a un quarto del valore da lei assicurato. L'attore opponeva che la richiesta non era minimamente circostanziata e che i mobili non erano nemmeno, per la maggior parte, proprietà della moglie. In effetti la pretesa non è fondata. Che nell'abitazione coniugale si verificassero infiltrazioni d'acqua e vi fosse un'umidità eccessiva non fa dubbio, tanto che il Municipio di _____ ha dichiarato l'edificio inabitabile (doc. 3, 16 e 17). È vero inoltre che il marito non aveva mai eseguito gli interventi necessari. Le versioni divergono tuttavia sui motivi per cui egli non avesse provveduto (doc. L; replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.). Sia come sia, come si è appena visto l'interessata non è stata in grado di dimostrare che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale fossero di sua proprietà esclusiva. Per di più, il medico delegato ha attestato che gli abiti nel guardaroba erano bagnati (doc. 17), ma non risulta che essi fossero stati concretamente danneggiati né a quanto ammontasse l'eventuale danno. A ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la domanda.

E. 9

L'appellante postula la rifusione di fr. 238.30 per un rimborso della cassa malati che il marito ha incassato indebitamente, trattandosi di spese mediche da lei affrontate per la figlia A_____. Fa valere che questa Camera aveva accertato il suo diritto già nella sentenza del 26 marzo 2004, ma che l'attore non le ha ancora restituito alcunché. Ora, come adduce l'interessata, questa Camera ha già giudicato la questione nella precedente sentenza del 26 marzo 2004 (consid. 17e in fine), quando ha obbligato il marito a rifondere immediatamente l'importo alla moglie (dispositivo n. 2). Non vi è spazio di conseguenza per una seconda condanna sul medesimo oggetto (DTF 121 III 474 consid. 2). Del resto l'interessata possiede già, al proposito, un titolo esecutivo.

E. 10

A parere dell'appellante il marito va condannato a rifonderle complessivi fr. 9013.65 per costi di manutenzione e riparazione dell'abitazione coniugale da lei affrontati, sostenendo di avere speso fr. 218.95 per l'automatismo del cancello d'entrata, fr. 1200.– per l'impianto di riscaldamento, fr. 161.95 per un guasto al bruciatore e fr. 100.– per la tassa del controllo del bruciatore, fr. 130.– annui per lo spazzacamino, fr. 180.– per la tassa delle canalizzazioni e fr. 1200.– per l'olio combustibile dal 2003 in poi. Aggiunge di avere pagato fr. 392.75 e fr. 200.– per l'intervento del perito comunale e del medico delegato nel quadro della procedura di accertamento dell'inabilità della casa e di aver dovuto versare una penale di fr. 700.– per avere rinunciato a un appartamento che intendeva prendere in locazione. Le singole poste vanno vagliate singolarmente, fermo restando che non è dato di capire come l'interessata giunga alla somma di fr. 9013.65 e quali degli esborsi elencati essa abbia inserito nel calcolo. a) Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 26 marzo 2004 (consid. 17e), le spese correnti dell'economia domestica rientrano nel mantenimento ordinario dell'appellante e della figlia. Dovevano perciò essere fatte valere ai fini del mantenimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale, rispettivamente nelle procedure cautelari per la modifica dei contributi provvisionali. L'interessata non può rimettere in discussione tali contributi nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito al divorzio (tanto meno ove si consideri che le misure provvisionali non sono prive di qualsiasi autorità di cosa giudicata: DTF 127 II 498 consid. 3). I costi annuali per l'intervento dello spazzacamino, per la tassa delle canalizzazioni e per l'acquisto dell'olio di riscaldamento non possono più dunque essere presi in considerazione. b) Per quanto attiene alle riparazioni eseguite dall'appellante, l'attore eccepeva che gli importi richiesti non sono dimostrati e che invece di intervenire da sé la moglie avrebbe dovuto permettergli di curare la manutenzione della casa. Ora, dandosi attribuzione cautelare a un coniuge dell'abitazione coniugale in proprietà dell'altro, si applicano per analogia i principi in materia di locazione: se da un lato il coniuge che ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alle riparazioni cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, e alla riparazione dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni dovute a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico del coniuge proprietario (RtiD I-2012 pag. 880 n. 4c consid. 17). Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può farlo eliminare a spese del locatore quando il difetto nuoce all'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente (art. 259 b lett. b CO). Nella fattispecie l'attore non sostiene che i danni siano stati causati da un uso improprio della cosa. È pacifico altresì che in concreto non si trattava di “difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulizia o di riparazione” a norma dell'art. 259 CO. Quanto l'attore rimprovera all'appellante è di non avere dimostrato la spesa, rispettivamente di avergli

impedito di eseguire egli medesimo la manutenzione dello stabile (osservazioni, pag. 18 punto n. 8.1). Il problema è che al riguardo le versioni divergono (replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.), come risulta anche dallo scambio di corrispondenza agli atti (doc. L). Ciò non basta per comprovare che il proprietario sia stato impedito di intervenire. Nella misura in cui ha dimostrato di avere effettivamente affrontato spese di riparazione, la moglie ha quindi diritto di vederselo rifondere. Nelle condizioni descritte dimostrato è l'esborso di fr. 1200.– per la riparazione dell'impianto di riscaldamento (doc. 12), mentre per l'intervento dovuto al guasto al bruciatore agli atti figura una fattura intestata a "AA 1 e AP 1", ma non è dato di sapere se essa sia stata effettivamente pagata dalla moglie (doc. 13). La riparazione del cancello d'entrata è attestata da un bollettino di lavoro, così come il controllo del bruciatore dal relativo rapporto, ma i documenti non indicano il costo dell'intervento e sono intestati alla ditta del marito, rispettivamente al marito medesimo (doc. 15 e 21, 21° foglio). Che la moglie abbia effettivamente pagato fr. 218.95 e fr. 100.– non si deduce dai documenti prodotti nella causa di divorzio e neppure dalla "documentazione prodotta con l'istanza del 13 ottobre 2006", cui rinvia l'appellante (memoriale, pag. 10 a metà; cfr. act. VIII e allegati). In definitiva l'appellante ha diritto così di vedersi rifondere la sola spesa di fr. 1200.– per la riparazione dell'impianto di riscaldamento. Considerato che il regime della separazione dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi (art. 250 cpv. 1 CC), il credito della moglie va inserito nell'inventario successorio del marito. c) Dagli atti che la moglie indica nell'appello non si evince nemmeno il costo legato all'intervento del medico delegato e del perito comunale degli immobili, né figura la prova relativa al versamento di una penale di fr. 700.– per la rinuncia a un appartamento che essa intendeva condurre in locazione. Del resto non incombe a questa Camera passare al vaglio tutta la ponderosa documentazione agli atti per verificare pretese di parte (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183), senza dimenticare che sulla necessità di un intervento dell'autorità comunale e sui motivi per cui la moglie è rimasta nello stabile le versioni dei coniugi sono antitetiche (cfr. doc. L). Al riguardo le pretese dell'appellante non trovano pertanto adeguato conforto.

E. 11

L'appellante pretende che il marito le risarcisca l'ammontare di fr. 35 236.–, pari alla metà di quanto egli ha compensato con i contributi di mantenimento dovuti a lei e alla figlia dal giugno del 2003 al marzo del 2007 per il costo dell'abitazione coniugale. Essa fa valere che l'immobile è stato dichiarato inabitabile, che la compensazione operata dal marito (fr. 1532.– mensili) le impediva di trovare alloggio altrove e che l'onere ipotecario della casa è sceso dai fr. 1532.– mensili considerati nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera a fr. 1066.60 nel 2003, a fr. 813.15 nel 2004 e a fr. 800.40 nel 2005. Di conseguenza il marito dovrebbe restituirle almeno la metà di quanto trattenuto indebitamente a tale titolo (appello, pag. 15 seg.). L'attore ribadiva di non aver potuto eseguire i lavori necessari nell'abitazione di _____ per l'atteggiamento ostruzionistico della moglie e che, in ogni modo, nulla impediva a costei di trasferirsi altrove, nel qual caso egli non avrebbe più potuto compensare alcunché con i contributi di mantenimento (osservazioni, pag. 15). a) Nella sentenza del 26 marzo 2004 questa Camera aveva autorizzato il marito a compensare l'importo di fr. 1532.– mensili per gli oneri ipotecari da lui assunti come proprietario dell'abitazione di _____ con i contributi alimentari dovuti a moglie e figlia. Tale cifra corrispondeva al costo di alloggio riconosciuto nel fabbisogno dell'appellante e di A_____ (consid. 13, consid. 15). Con sentenza odierna (inc. 11.2006.41), vertente sulla modifica dell'assetto provvisorio fra i coniugi dal 1° febbraio 2006, tale importo è

stato ridotto a fr. 890.– mensili, gli oneri ipotecari dell'immobile – e quindi il costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno di madre e figlia – essendo diminuiti. Nella misura in cui si prevale del minor onere ipotecario, l'argomentazione dell'interessata è pertanto superata dall'intervenuta modifica dell'assetto provvisionale, per lo meno a valere dal gennaio del 2006. Quanto al periodo anteriore, l'adeguamento dell'onere ipotecario avrebbe verosimilmente comportato non solo la diminuzione dell'importo che il marito aveva facoltà di compensare, ma anche una corrispondente riduzione del costo dell'alloggio computato nei fabbisogni di moglie e figlia (ovvero dei contributi in loro favore). Non è quindi il caso di intervenire al riguardo, per tacere del fatto che – come si è ricordato (sopra, consid. 10a) – l'appellante non può rimettere in discussione l'assetto provvisionale nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito al divorzio. b) Quanto allo stato dell'abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è pacifico, le parti imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato ripristino. Come si è spiegato nell'odierna sentenza di questa Camera sulla modifica dell'assetto provvisionale (inc. 11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al marito l'autorizzazione a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di mantenimento. La dichiarazione d'inagibilità dell'immobile non comportava la decadenza di tale autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a carico del proprietario, a prescindere dallo stato dell'abitazione. Quanto l'interessata pretende ora è una sorta d'indennizzo per essersi dovuta accontentare di un'abitazione non idonea. Non è dato di capire tuttavia su quale fondamento giuridico essa possa fondare una simile pretesa, tanto meno ove si pensi che la responsabilità del marito per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino dell'abitazione coniugale non è stata accertata e che, comunque sia, l'appellante non può addebitare a terzi la rinuncia a trasferirsi in un'altra abitazione.

E. 12

L'appellante postula inoltre la liberazione di un conto di risparmio intestato alla figlia (memoriale, pag. 3, domanda n. 8.3), affermando di dover sopperire alle “necessità presenti e future della figlia” come “l'acquisto di nuovo mobilio per la cameretta” e “contributi agli studi”, la figlia avendo finanche dovuto interrompere attività extrascolastiche per problemi finanziari (memoriale, pag. 12 in basso). L'attore oppone che lo sblocco non si giustifica, l'interessata avendo i mezzi sufficienti per finanziare le necessità della figlia (osservazioni, pag. 14). Ora, tutto quanto figura agli atti è un attestato bancario del 2004 relativo a un “conto di risparmio gioventù” intestato ad A _____ con un saldo di fr. 18 878.50 (doc. 9). A parte il fatto però che tutto si ignora sulle condizioni bancarie che reggono quel conto, per essere autorizzato ad attingere alla sostanza del figlio un genitore deve dimostrare che ciò sia necessario “per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione” (cfr. l'art. 320 cpv. 2 CC). L'appellante si limita a far valere vaghe “necessità presenti e future della figlia”, ma non allega alcuna giustificazione precisa. Un'autorizzazione non può tuttavia avvenire alla stregua di una “cambiale in bianco”. Già per tale motivo la richiesta dell'appellante non può quindi trovare accoglimento.

E. 13

Infine l'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese della protezione dell'unione coniugale, come pure della causa di divorzio siano poste a carico del marito, rivendicando “congrue e adeguate ripetibili” per entrambe le procedure. Essa fa valere di avere ripetutamente instato per il versamento di una provvigione ad litem, dolendosi che il Pretore non abbia motivato esaurientemente il proprio rifiuto. L'attore obiettava che

l'interessata aveva mezzi sufficienti per far fronte alle spese legali occasionate dalle innumerevoli procedure promosse contro di lui e chiede che tali oneri siano messi a carico della moglie secondo il principio della soccombenza. a) Per quanto attiene alla protezione dell'unione coniugale, in realtà il Pretore non ha ancora statuito sull'istanza del 2 maggio 2002 e sui relativi oneri processuali, la causa essendo stata sospesa per concorde volontà delle parti (sopra, lett. B). Sulla tassa di giustizia e le ripetibili il primo giudice dovrà ancora pronunciarsi nel decreto di stralcio. Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili fissati nel decreto 17 marzo 2003 e nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera, tali dispositivi non possono essere rimessi in discussione. Ciò vale anche per quanto stabilito nell'odierna sentenza di questa Camera in riforma del decreto cautelare del 5 aprile 2006 e in relazione agli oneri di seconda sede (inc. 11.2006.41; sopra, lett. L). Per di più, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Avesse inteso ottenere dal marito una sorta di risarcimento per tali costi, l'appellante avrebbe dovuto indicare l'importo rivendicato. In difetto di ciò la richiesta si dimostra già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale anche per le ripetibili, indipendentemente dal fatto che – come in concreto – il primo giudice le abbia compensate (riferimenti in: Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 10 e 11 ad art. 309 CPC). b) Relativamente alla tassa di giustizia (fr. 1000.–) e alle spese (fr. 4800.–) che nella sentenza impugnata il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, l'appellante parrebbe sostenere che le sue precarie condizioni finanziarie ne impongano l'addebito integrale al marito. Se non che, nel riparto degli oneri processuali il giudice deve attenersi per principio alla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC; appendice 2000/2004, n. 59 ad art. 148 CPC). Certo, l'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese consentiva di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica per “giusti motivi”, segnatamente nelle procedure matrimoniali (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC), sempre che non fossero litigiose questioni meramente pecuniarie (Cocchi/Trezzini , op. cit., appendice 2000/2004, n. 68 ad art. 148). La situazione finanziaria delle parti entrava in linea di conto, se mai, per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, non per il giudizio sulle spese. Nella sentenza parallela di data odierna, inoltre, questa Camera ha riformato il decreto pretorile del 5 aprile 2006, condannando a versare un importo di fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem (inc. 11.2006.41). Avesse inteso ottenere di più, la moglie avrebbe dovuto formulare una nuova richiesta in tal senso a tempo debito. II. Sull'appello adesivo

E. 14

Con appello adesivo il marito chiede – oltre a una riduzione dei contributi di mantenimento dopo il divorzio, questione ormai priva d'interesse (sopra, consid. 3) – che sia “pronunciata la separazione del regime dei beni” e che ogni coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, ad eccezione della mobilia e delle suppellettili coniugali, come pure della citata Mercedes-Benz “E320T”, di cui chiede la restituzione sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP. A giustificazione della richiesta però egli si limita a rinviare a quanto esposto nella petizione e nella replica, oltre che ai documenti prodotti in prima sede. E richiamare in via generale il contenuto di allegati sottoposti al Pretore in un memoriale di appello non adempiva i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 21 e 22; appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Né incombe a questa Camera – come detto – passare al vaglio la voluminosa

documentazione agli atti per appurare le pretese dell'attore (consid. 10c). Insufficientemente motivato, l'appello adesivo si rivela così irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni buon conto, che i coniugi già vivevano nella separazione dei beni, sicché non è dato di capire come questa Camera potesse pronunciare la separazione dei beni in esito al divorzio, mentre la questione relativa al mobilio e alle suppellettili coniugali è già stata trattata esaminando l'appello della moglie, senza che sia stato possibile stabilire al proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge (sopra, consid. 8). Quanto alla Mercedes-Benz, la convenuta ha affermato – senza essere smentita (appello, pag. 19 verso il basso) – di non esserne più in possesso e dunque di non poterla più restituire. III. Sull'assistenza giudiziaria in prima sede

E. 15

Nel caso in cui gli oneri processuali e le ripetibili dei due procedimenti di primo grado (inc. SP. 2002.20 e OA.2005.61) non fossero addebitati al marito, l'appellante chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, facendo valere di essersi già fortemente indebitata per affrontare le spese legali. Il problema è che sull'assistenza giudiziaria in prima sede doveva statuire anzitutto il Pretore, mentre il giudizio impugnato non fa cenno alla questione. E il fatto che il Pretore non abbia ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante contestualmente all'istanza cautelare del 13 ottobre 2006 e al memoriale conclusivo del 31 gennaio 2007 non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di primo grado. Né l'omissione costituiva un titolo di revisione secondo l'art. 340 lett. a CPC ticinese, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 vLag). Per ottenere una decisione al proposito tocca all'interessata sollecitare il Pretore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.95 del 14 agosto 2003, consid. 5 menzionata in BOA n. 26 del dicembre 2003 pag. 16). Si ricordi ad ogni modo che il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto solo dall'introduzione della domanda e che nelle cause di stato, soccorrendone i requisiti, la richiesta dev'essere preceduta da una (adeguata) richiesta di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 1 e cpv. 2 Lag). IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria in appello

E. 16

Riguardo agli oneri del giudizio odierno, nella misura in cui gli appelli sono divenuti senza oggetto – di per sé – farebbe stato per analogia l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile, secondo cui il giudice valuta sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Data l'eccezionale particolarità della fattispecie, conviene tuttavia rinunciare al prelievo di tasse e spese in tale misura, compensando equitativamente le ripetibili.

E. 17

Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili relative alle altre richieste di giudizio, in esito all'appello principale la moglie risulta soccombere pressoché interamente. Essa chiedeva infatti di aumentare il contributo provvisorio per lei a fr. 6000.– mensili e di fissare quello per la figlia in fr. 1880.– mensili, rispettivamente in fr. 2050.– mensili dal maggio del 2010, con un differenza litigiosa rispetto a quanto stabilito dal Pretore, tra il 1° gennaio 2006 e il 20 aprile 2011 (morte del debitore alimentare), di oltre fr. 200 000.– per il contributo in suo favore lei e attorno a fr. 10 000.– per quello in favore di A_____ . Essa postulava altresì il versamento di complessivi fr. 94 487.95, chiedendo di liberare un conto di

risparmio intestato alla figlia con un saldo di fr. 18 878.50 e di accertare la sua proprietà esclusiva sui mobili e le suppellettili coniugali, come pure di vedersi rifondere spese e ripetibili per i due procedimenti. In definitiva essa si vede solo riconoscere un credito di fr. 1200.– nei confronti della successione del marito. Quanto a considerazioni sulla difficile situazione economica di lei, già si è detto che tali argomenti non sono di rilievo (consid. 13). Nelle circostanze illustrate si giustifica di rinunciare al prelievo della trascurabile quota a carico dell'appellato e di ridurre gli oneri processuali a carico dell'appellante, già ridotti per tenere conto delle richieste di giudizio ormai senza interesse (consid. 16). La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'impegno profuso dal legale del marito nella stesura delle tre pagine di osservazioni dedicate alla trattazione delle richieste non divenute prive d'interesse. Gli oneri dell'appello adesivo – a loro volta ridotti (sopra, consid. 16) – seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello adesivo non è stato intimato e non ha causato presumibili. L'esito del giudizio odierno non incide inoltre sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato. Quanto alla procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, essa era gratuita anche in seconda sede (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e non v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto.

E. 18

L'appellante chiede il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura di appello, invocando le sue precarie condizioni finanziarie e la probabilità di esito favorevole insita nel suo ricorso. Se non che, nelle cause di stato una richiesta di assistenza giudiziaria doveva essere preceduta da una richiesta di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). I costi di una causa di divorzio o di separazione, infatti, sono per principio a carico delle parti, l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto la richiedente non pretende che in appello il marito non avesse mezzi idonei a tal fine. Certo, nel decreto del 5 aprile 2006 il Pretore le aveva rifiutato una provvigione ad litem per la procedura di primo grado, ma l'interessata aveva impugnato tale diniego davanti a questa Camera, per altro con successo (sopra, lett. L). Nulla le avrebbe impedito di sollecitare davanti al Pretore una nuova provvigione ad litem per la procedura di appello (cfr. RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6), che verosimilmente avrebbe ottenuto, come ha ottenuto da questa Camera, in riforma del decreto del 5 aprile 2006, una provvigione di fr. 15 000.– per la procedura di prima sede. Le ragioni per cui essa potrebbe avere rinunciato a tale facoltà nel caso specifico poco sussidiano (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). L'assistenza giudiziaria non entra più, comunque sia, in linea di conto. V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 19

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente, come si è visto (consid. 17), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.